

Joint Chairs 2023

Avviso per la realizzazione di progetti congiunti con le Università/Politecnici italiani

FAQ

1. A quali iniziative il bando è principalmente rivolto?

- Atenei che hanno in programmazione una o più nuove posizioni di Professore utilizzando proprie capacità assunzionali (punti organico), nell'ambito di progetti strategici coerenti con le linee descritte nel bando, e che hanno interesse a collaborare con il CNR condividendo una parte del tempo dei nuovi professori per lo svolgimento di attività di ricerca congiunta all'interno del CNR e ripartendo gli oneri stipendiali, come disciplinato dalla L. 240/2010.
- Atenei che sono interessati ad utilizzare ricercatori già dipendenti del CNR per attività di didattica e/o ricerca all'interno di corsi di laurea e/o progetti, coerenti con le linee strategiche descritte nel bando, con la ripartizione degli oneri stipendiali tra le due istituzioni, come disciplinato dalla L. 240/2010.

2. Quali sono le previsioni della L 240/2010?

- L'art. 6, comma 11, la cui efficacia è stata estesa ai sensi dell'art. 55 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 anche agli accordi tra università ed enti di ricerca prevede quanto segue: 11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.
- 3. E' possibile far rientrare in queste collaborazioni l'attività che si sta già attualmente svolgendo negli atenei, utilizzando per le attività didattiche e/o ricerca i ricercatori del CNR?
 - Si è possibile
- 4. Le posizioni di professore proposte dalle università debbono essere nuove chiamate o possono essere professori già in servizio presso l'ateneo?
 - Verrà data preferenza alle nuove chiamate, in particolare dall'estero.

5. L'iniziativa può riguardare nuove chiamate di ricercatori da parte del CNR?

• Non sono previste nuove chiamate di ricercatori da parte del CNR ma la condivisione di attività di ricercatori già in servizio.

6. Sono già stati stabiliti i criteri per la suddivisione degli oneri tra università e CNR in relazione alle iniziative proposte?

 L'unico criterio al momento certo è la ripartizione degli oneri in proporzione al tempo dedicato a ciascuna delle istituzioni coinvolte, come base di partenza per l'accordo che dovrà essere raggiunto tra le parti, tenendo conto del costo pieno per l'istituzione che ha già effettuato o effettuerà il reclutamento.

7. Sono possibili accordi tra più di due istituzioni, per esempio tra due università e il CNR?

• Non vi sono preclusioni, salvo che il progetto presenti un significativo impatto positivo